

Ai sensi dell'articolo 72, comma 9 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori (Gazzetta ufficiale n.87/08, 86/09, 92/10 e 105/10 - corr.), il Ministro della scienza, dell'istruzione e dello sport emana il

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, LE PROCEDURE E GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI

Articolo 1

- (1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità, le procedure e gli elementi di valutazione dei risultati educativo-istruttivi degli alunni nelle scuole elementari e nelle medie superiori, i diritti e doveri dell'insegnante, dell'alunno, del capoclasse e del direttore/preside nell'attuazione delle procedure di valutazione nel corso dell'anno scolastico, nonché i diritti e i doveri del genitore/tutore (nel testo che segue: genitore)
- (2) Le espressioni usate in questo Regolamento per le persone di sesso maschile si riferiscono ad entrambi i sessi.

Articolo 2

Definizioni dei concetti

- (1) **La valutazione** è una raccolta sistematica di dati nel processo dell'insegnamento e nel livello raggiunto delle competenze: sapere, abilità, capacità, autonomia, modi di agire ed elementi. La valutazione è costituita dal seguire l'alunno, dalla verifica e dall'assegnazione dei voti.
- (2) **Il monitoraggio** consiste nel riconoscere sistematicamente e annotare degli accorgimenti sul livello di competenze raggiunto e i compiti assegnati dal curriculum nazionale e delle materie, dal piano e programma d'insegnamento, nonché dal curriculum professionale e scolastico.
- (3) **La verifica** comprende la stima del livello raggiunto di competenze nella materia d'insegnamento o campo e nelle altre forme di lavoro a scuola nel corso dell'anno scolastico.
- (4) **L'assegnazione dei voti** è l'attribuzione di un valore numerico o descrittivo ai risultati relativi al seguire l'alunno e alla verifica del lavoro dell'alunno, secondo le componenti di valutazione per ogni materia d'insegnamento.

Articolo 3

Modalità, procedure ed elementi di valutazione

- (1) Le modalità, le procedure e gli elementi di valutazioni del livello di competenza raggiunto, scaturiscono dal curriculum nazionale e delle materie, dal piano e programma d'insegnamento, dal curriculum professionale, dal curriculum scolastico, dal presente Regolamento e dalle regole di comportamento degli alunni emanate dalla scuola.
- (2) Gli elementi per la valutazione (assegnazione dei voti) in una determinata materia d'insegnamento, nonché le modalità e le procedure di valutazione, vengono effettuati dall'insegnante di una determinata materia d'insegnamento, assieme agli insegnanti della stessa materia d'insegnamento, ovvero del campo educativo-istruttivo a livello locale, regionale e nazionale.
- (3) Il profitto degli alunni nell'assegnazione dei voti inerenti il lavoro, il lavoro pratico, gli esperimenti, l'attuazione degli esercizi di laboratorio e altri esercizi, le esibizioni (artistiche:

musicali, di ballo e della scuola artistica), viene valutato in base all'applicazione del sapere dell'alunno nell'esecuzione dei compiti, all'indipendenza e alle competenze dimostrate, all'uso del materiale, dell'attrezzatura, degli strumenti e degli altri sussidi nell'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

(4) Le modalità, le procedure e gli elementi di valutazione nelle scuole artistiche, vengono determinati dalle commissioni tecniche delle scuole artistiche. La valutazione viene svolta da una commissione d'esame alle esibizioni pubbliche e interne, nonché nel corso di esami annuali.

Articolo 4

Gli insegnanti e i collaboratori professionali svolgono le attività nel processo di valutazione dello sviluppo delle competenze dell'alunno e del suo comportamento in modo trasparente, pubblico e continuo, rispettando la personalità dell'alunno e dando a ciascuno di loro le stesse opportunità.

Articolo 5

Valutazione degli alunni con difficoltà

(1) Nell'alunno con difficoltà è necessario valutare il suo rapporto nei confronti del lavoro e dei compiti assegnati, nonché i valori educativi.

(2) Gli insegnanti devono adeguare alla difficoltà e alla personalità dell'alunno le modalità, le procedure e gli elementi di valutazione degli alunni con difficoltà che superano programmi individuali e curriculum particolari, inclusa la condotta.

(3) La valutazione va indirizzata alla motivazione dell'alunno ad una partecipazione attiva alle lezioni e alle attività extra didattiche, a sviluppare la sua autostima e il senso del progresso ottenuto di modo che questo sfrutti qualitativamente le capacità conservate e ne sviluppi delle nuove.

(4) Le modalità e le procedure di valutazione devono essere conformi alle raccomandazioni di uno staff professionale per un determinato campo, adeguate al grado e al tipo di difficoltà e chiare a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di valutazione.

(5) Il livello di sviluppo delle competenze dell'alunno dev'essere verificato nella forma in cui la sua difficoltà gli reca meno problemi e nella quale si può esprimere al meglio. È necessario porre rimedio agli errori manifestatisi a causa delle difficoltà ed essi non devono influire sulla valutazione complessiva del lavoro, ovvero sul voto. Il voto dev'essere corredato di descrizione.

(6) Se l'alunno presenta problemi evidenti nella comunicazione orale, ovvero nel parlato, gli si può permettere di svolgere una verifica in forma scritta, in accordo col Consiglio di classe della scuola.

(7) Se l'alunno presenta problemi evidenti nella comunicazione scritta, gli si può permettere di svolgere una verifica in forma orale, in accordo con il consiglio di classe della scuola.

Articolo 6

Verifica iniziale o d'entrata

(1) L'insegnante, all'inizio dell'anno scolastico, al fine di prendere visione del livello di competenza raggiunto dell'alunno in una singola materia d'insegnamento può effettuare una verifica iniziale o di entrata.

Ogni verifica iniziale dev'essere comunicata ed effettuata entro la fine della seconda settimana dall' inizio dell'anno scolastico, mentre le verifiche iniziali scritte non vengono annoverate nel numero delle verifiche scritte pianificate di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

(2) L'esito della verifica iniziale viene scritto nelle annotazioni dove viene seguito l'alunno, non viene classificato e serve a dare un'informazione qualitativa individuale all'alunno e al genitore.

Articolo 7

Verifica orale

(1) **Per verifica orale** (interrogazione) si sottintendono tutte le forme orali di verifica del livello di competenza raggiunta dall'alunno, che risulta dal voto. Le forme orali di verifica vengono attuate in modo continuo nel corso dell'anno scolastico, di regola dopo aver elaborato ed esercitato i contenuti d'insegnamento.

(2) **La verifica orale** e la valutazione dell'alunno possono venir attuate durante ogni ora di lezione senza l'obbligo di comunicarle in anticipo e di regola non devono superare i 10 minuti per alunno.

(3) Nel giorno in cui l'alunno sostiene la prova scritta, può sostenere una verifica orale soltanto di una materia d'insegnamento, rispettivamente di due materie d'insegnamento qualora quel giorno non ci siano prove scritte. La data di ogni verifica orale deve essere segnata nella rubrica delle annotazioni.

Articolo 8

Verifica scritta

(1) Per verifica scritta si sottintendono tutte le forme scritte di verifica il cui risultato è l'assegnazione del voto al lavoro scritto dell'alunno. La verifica scritta si svolge dopo aver elaborato ed esercitato i contenuti didattici, in modo continuo nel corso dell'anno scolastico.

(2) Per le necessità di questo Regolamento distinguiamo le verifiche scritte della durata superiore ai 15 minuti (nel prosieguo del testo: verifiche scritte) e le verifiche scritte brevi che durano fino a 15 minuti (nel prosieguo del testo: verifiche scritte brevi). Queste, oltre che per la durata, devono distinguersi significativamente anche per la quantità dei contenuti didattici.

(3) I risultati dell'insegnamento relativi alle verifiche scritte brevi vengono annotati di regola nella rubrica per le annotazioni del registro.

(4) L'insegnante è tenuto ad informare gli alunni sulla quantità dei contenuti che verranno verificati e sul modo di attuare la verifica scritta.

(5) L'alunno può scrivere soltanto una verifica scritta al giorno, mentre in una settimana ne può scrivere al massimo quattro.

Articolo 9

Ripetizione della verifica scritta di sapere

- (1) Dopo la verifica scritta con un esito inaspettato da parte degli alunni, l'insegnante deve constatare i motivi per l'insuccesso e ripetere la verifica scritta. Deve informare il capoclasse e il servizio professionale della scuola su quanto concordato.
- (2) Prima di ripetere la prova scritta, l'insegnante è tenuto ad organizzare un insegnamento suppletivo.
- (3) La ripetizione della verifica scritta si svolge durante le lezioni regolari, dopo che l'insegnante ha stabilito l'insuccesso degli alunni, ovvero l'esito inaspettato, rispettivamente quando constata che le nozioni acquisite da parte degli alunni non sono sufficienti per continuare l'istruzione e lo studio.

Articolo 10

Il calendario approssimativo delle verifiche scritte del sapere

- (1) Il calendario approssimativo delle verifiche scritte (nel testo che segue: calendario) è un documento scolastico che ogni scuola deve avere per l'anno scolastico corrente.
- (2) La scuola è tenuta a rendere noto entro la fine della terza settimana d'insegnamento, per ogni semestre il calendario per tutte le comunità di classe sulla bacheca o sul sito internet della scuola.
- (3) Il calendario è costituito da una lista delle comunità di classe e dal calendario dei giorni di lezione con sopraindicate le verifiche scritte pianificate. È realizzato conformemente al piano e programma operativo e all'orario delle lezioni delle singole comunità di classe.
- (4) Nel calendario vanno annoverate anche le verifiche scritte brevi che vengono notificate e compilate 5 (cinque) giorni prima della loro attuazione.
- (5) In via eccezionale, il calendario nelle scuole d'avviamento professionale viene emanato e pubblicato per ogni mese successivo, al massimo con 15 giorni d'anticipo.
- (6) In situazioni straordinarie è possibile prorogare la verifica scritta pianificata o rinunciare alla verifica scritta prevista dal calendario. Dopo la motivazione e il nuovo accordo con gli alunni, la delibera in merito viene emanata dall'insegnante di materia, dal collaboratore professionale stabilito dal preside e dal preside della scuola.
- (7) L'insegnante propone il calendario, mentre il consiglio degli insegnanti lo approva.

Articolo 11

Voto conclusivo della materia d'insegnamento

- (1) Il voto conclusivo della materia d'insegnamento è l'espressione del livello raggiunto delle competenze nella materia d'insegnamento/campo, è il risultato del processo complessivo di valutazione nel corso dell'anno scolastico e viene svolto in base agli elementi di valutazione.

(2) Gli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico, durante gli attivi professionali delle singole materie d'insegnamento, stabiliscono gli elementi, i modi e le procedure nel processo di conclusione dei voti.

(3) Il voto conclusivo della materia d'insegnamento alla fine dell'anno scolastico non deve necessariamente risultare dalla media aritmetica dei voti scritti, specialmente se l'alunno ha dimostrato dei progressi nel secondo semestre.

Articolo 12

Diritti e doveri degli insegnanti

(1) L'insegnante di una determinata materia d'insegnamento stabilisce gli elementi di valutazione, i modi e i procedimenti di valutazione assieme agli insegnanti della stessa materia d'insegnamento, ovvero del campo educativo-istruttivo.

(2) L'attivo professionale della scuola è tenuto a conformare le modalità, le procedure e gli elementi per seguire a livello locale, regionale e nazionale tutte le materie d'insegnamento, ovvero campi educativo-istruttivi.

(3) All'inizio e nel corso dell'anno scolastico, l'insegnante di ogni materia d'insegnamento è tenuto a far conoscere agli alunni, al capoclasse, al pedagogo, allo psicologo e ad un esperto nel profilo educativo-riabilitativo (nel prosieguo del testo: servizio professionale) gli elementi per l'attribuzione dei voti, come pure i modi e le procedure di valutazione.

(4) Nel primo semestre della prima classe della scuola elementare, l'insegnante segue i risultati dell'alunno ma non gli attribuisce voti numerici, bensì con procedure educativo-istruttive e misure lo incoraggia e prepara per la valutazione e l'assegnazione dei voti del suo profitto nella sua ulteriore istruzione.

(5) Nel seguire lo sviluppo dell'alunno, l'insegnante annota nella rubrica delle annotazioni del registro, solo quelle osservazioni che ha notato, che sono comprensibili all'alunno e al genitore e possono essere utili nell'assegnazione finale del voto nella materia, rispettivamente campo d'educazione e istruzione.

(6) Nella rubrica delle annotazioni l'insegnante può annotare anche i seguenti dati: la data della verifica scritta, l'ultima unità che è stata verificata oralmente, il numero dei punti ottenuti/possibili durante la verifica scritta, i temi e i risultati dei lavori autonomi, di seminario e degli altri lavori degli alunni, la regolarità nell'esecuzione dei compiti assegnati e altre informazioni basilari per l'assegnazione del voto di una singola materia.

(7) L'insegnante che insegna la materia, assegna il voto all'alunno per la suddetta materia.

(8) L'insegnante attribuisce i voti pubblicamente nella comunità di classe o nel gruppo educativo-istruttivo, ad eccezione di casi straordinari (insegnamento all'ospedale, a casa).

(9) L'insegnante è tenuto a comunicare pubblicamente ogni voto e a motivarlo all'alunno.

(10) L'insegnante è tenuto a scrivere il voto comunicato nel registro, nella rubrica prevista.

(11) L'insegnante è tenuto a permettere all'alunno la visione del lavoro scritto e del relativo voto ottenuto, come pure gli altri tipi di lavori e conservarli a scuola fino alla fine dell'anno scolastico.

(12) Nelle scuole artistiche il sapere dell'alunno viene valutato durante i regolari esami annuali dall'insegnante della materia d'insegnamento che ha lavorato con lui nel corso

dell'anno scolastico e la commissione esaminatrice, mentre agli esami di riparazione, di classe, di materia e differenziali, la commissione esaminatrice provvede a classificarlo.

Articolo 13

Diritti e doveri dell'alunno

(1) L'alunno ha il diritto di sapere da ogni insegnante gli elementi per l'assegnazione dei voti, come pure le modalità e i procedimenti di valutazione, per ogni materia d'insegnamento.

(2) L'alunno è tenuto ad attenersi a tutte le regole che riguardano le modalità e le procedure di valutazione, nonché alle regole di comportamento degli alunni a scuola.

(3) Se l'alunno non si attiene alle regole, l'insegnante può proporre una determinata misura educativa al capoclasse, al consiglio di classe o al consiglio degli insegnanti che possono emanare la delibera sull'attribuzione della misura educativa all'alunno.

Articolo 14

Diritti e doveri dei genitori

(1) Il genitore ha il diritto di sapere gli elementi per l'attribuzione dei voti, come pure i modi e i procedimenti di valutazione per ogni materia.

(2) Durante le riunioni dei genitori e i colloqui individuali e informativi il capoclasse ha il dovere di informare i genitori sulle modalità e i procedimenti di valutazione e assegnazione dei voti.

(3) Il genitore è tenuto a presenziare regolarmente alle riunioni dei genitori e ai colloqui individuali informativi col capoclasse.

(4) Il genitore ha il diritto di prendere visione dei lavori scritti e degli altri lavori, nonché dei voti del figlio, durante i colloqui individuali informativi organizzati con il capoclasse.

(5) Il genitore ha il diritto di richiedere dal capoclasse un colloquio individuale informativo con l'insegnante della materia d'insegnamento.

(6) Il genitore ha il diritto di informare il preside qualora il capoclasse o l'insegnante della materia d'insegnamento rifiutasse di dargli le informazioni tempestive e necessarie riguardo al profitto di suo figlio.

(7) Il genitore/i genitori ha/hanno il diritto di presentare delle istanze scritte e orali (osservazioni, commenti e suggerimenti) circa la valutazione dell'alunno che presenta/presentano al preside o al consiglio dei genitori.

(8) Nell'ultima settimana prima della conclusione dell'anno scolastico non si organizzano le riunioni dei genitori e neanche i colloqui informativi individuali.

Articolo 15

Diritti e doveri del capoclasse

- (1) Alla prima riunione dei genitori il capoclasse è tenuto ad informarli riguardo alle disposizioni del presente Regolamento, come pure gli alunni alla prima ora di lezione.
- (2) L'orario delle riunioni dei genitori e dei colloqui informativi individuali viene pianificato e confermato dal capoclasse che informa in merito il preside, il servizio professionale della scuola, i genitori e gli alunni.
- (3) Il capoclasse è tenuto nel corso dell'anno scolastico a tenere almeno tre riunioni dei genitori durante le quali offre una panoramica dei risultati della classe nel periodo precedente, informa i genitori sulle attività nella comunità di classe ed assicura uno scambio di informazioni fra i genitori e gli insegnanti, il servizio professionale e il preside.
- (4) Il capoclasse è tenuto ad organizzare una volta alla settimana il colloquio informativo individuale per i genitori, durante il quale li informa sui livelli di competenza raggiunti da parte dei loro figli attraverso tutte le materie d'insegnamento, le assenze e la condotta, e all'inizio dell'anno scolastico informa gli alunni, i genitori, il preside e i collaboratori professionali sulle date previste per i colloqui informativi.
- (5) Su richiesta del genitore, il capoclasse è tenuto a concordare un colloquio informativo con l'insegnante della materia.
- (6) Tenendo conto del parere del Consiglio di classe, il capoclasse conclude il voto in condotta dell'alunno.

Articolo 16

Diritti e doveri del direttore

- (1) All'inizio dell'anno scolastico il preside della scuola è tenuto ad informare tutti gli insegnanti e collaboratori professionali sulle disposizioni del presente Regolamento.
- (2) Nel corso dell'anno scolastico il preside e il servizio professionale della scuola sono tenuti ad osservare l'attuazione del presente Regolamento.
- (3) Il preside è tenuto a considerare ogni istanza scritta da parte dei genitori o del consiglio dei genitori che riguarda le modalità e i procedimenti di valutazione degli alunni e rispondere in forma scritta al più tardi entro 15 giorni dal giorno di recapito della stessa.

Articolo 17

Il giorno in cui entra in vigore il presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento sul modo di seguire e assegnare i voti agli alunni nelle scuole elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 92/95).

Articolo 18

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale".

CLASSE: 602-01/10-01/00407
SIGLA AMM.: 533-04-10-0001
ZAGABRIA, 27 settembre 2010

IL MINISTRO

dr. sc. Radovan Fuchs